SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPONI e ORLANDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1995

Abrogazione dell'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'articolo 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e sanatoria per le violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il Regolamento CEE 1766/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, ha definitivamente abrogato la normativa che istituiva un prelievo di corresponsabilità sui cereali a carico dei produttori.

Nell'ambito della legge comunitaria per il 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428) erano stabilite le sanzioni a carico dei soggetti che violano le norme in materia di prelievo di corresponsabilità (articolo 63, successivamente modificato dall'articolo 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

L'organo cui a livello regionale è stato affidato il controllo della applicazione delle norme sul prelievo ha notificato a numerose aziende acquirenti verbali di accertamento di violazioni amministrative relative alle suddette norme. L'entità delle sanzioni generalmente appare essere consistente e certamente sproporzionata rispetto all'entità del danno subìto dalla Unione europea, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di infrazioni formali (invii tardivi delle comunicazioni e dei relativi allegati) e non già di tentativi di appropriazione illecita di denaro pubblico.

Tenuto quindi conto che:

a) generalmente le cifre in gioco risultano piuttosto consistenti e certamente sproporzionate rispetto all'entità del danno subìto dalla Comunità;

b) nella maggior parte dei casi le violazioni riguardano aspetti marginali, come ad esempio il ritardo nella presentazione della modulistica o nel versamento del prelievo, rispetto ai termini fissati dai decreti ministeriali e, pertanto, la violazione non era finalizzata a scopo di appropriazione illecita di denaro pubblico;

c) le autorità preposte hanno fornito un'informazione insufficiente, nebulosa, tardiva e scarsamente accessibile, soprattutto ai piccoli operatori, in totale contrasto con i contenuti della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alla trasparenza delle procedure delle pubblica amministrazione;

d) la Comunità ha provveduto ad abrogare il prelievo ed il superprelievo di corresponsabilità a partire dalla campagna di commercializzazione 1992-1993;

e) il settore agricolo e quelli strettamente collegati stanno attraversando una difficile situazione congiunturale derivante dalla crisi dei mercati con prospettive per l'immediato futuro negativamente condizionate dall'applicazione della riforma della politica agricola comunitaria e dagli accordi GATT e hanno notevolmente abbassato la soglia di difesa dei prodotti italiani, lasciando speranze di sopravvivenza solo all'agricoltura «razionalizzata», comparto certamente esiguo rispetto al peso complessivo, anche sul piano sociale del settore;

f) i regolamenti comunitari prevedono il pagamento degli interessi di mora in caso di ritardato versamento della tassa di corresponsabilità e non fanno alcuna menzione di provvedimenti sanzionatori che oltretutto sarebbero completamente fuori luogo, in quanto la Comunità europea ha disposto l'abrogazione dei prelievi di corresponsabilità.

Con la presente iniziativa si propone di abrogare l'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e di intervenire mediante un non più dilazionabile provvedimento di sanatoria, peraltro non indiscriminata, ma rivolta esclusivamente a coloro a cui sono stati contestati ritardi temporali, pur avendo nella sostanza provveduto a rispettare la norma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'articolo 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è abrogato.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni dell'articolo 63 della citata legge n. 428 del 1990, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano quando le somme dovute siano state comunque corrisposte o quando le sanzioni siano conseguenza di omissioni o errori meramente formali.